



COPIA

CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 1° - SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA

Responsabile del Settore: *Dott.ssa Carmela Cericola*

DETERMINAZIONE N° 82 /S DEL 30/05/2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N° 449

OGGETTO:

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PER LA DURATA DI MESI 4.

Il Responsabile del Settore I

Nominata con decreto sindacale n. 3 del 06/02/2018 adotta la seguente determinazione:

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 13/12/2017, come modificata dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 26/04/2018, con cui è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020 in cui è previsto, il ricorso anche ad eventuali assunzioni flessibili:

- a) per eventuali esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;
- b) per assunzioni stagionali di agenti di Polizia municipale, a tempo pieno e determinato da definire nel numero e nella durata in ragione delle esigenze organizzative dell'Ente e dei vigenti vincoli di spesa;

CONSIDERATO necessario ed improcrastinabile potenziare nel periodo estivo il personale della Polizia Municipale, mediante assunzione di personale a tempo determinato in quanto, in tale periodo, si concentrano numerosissime presenze turistiche in ragione della vocazione turistica del Comune di Fossacesia quale comune rivierasco, si svolge un nutrito calendario di manifestazioni estive e ci si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza legata a fenomeni di abusivismo commerciale;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone:
 - *comma 1 “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 comma”*
 - *comma 2 “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'[articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”*
- l'art. 4, comma 1, lett. a-bis) D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 125/2013 ovvero che "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E'

consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

§ l'art. 1, c. 1104, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le limitazioni all'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, comprese le assunzioni *ex art. 90*, D.Lgs. n. 267/2000, di cui all'art. 9, co. 28, D.L. n. 78/2010, il limite attuale per i comuni in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui al co. 557, L. n. 296/2006, è costituito dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO l'art. 9, comma 28 della L. n. 78/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.. (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al \[decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267\]\(#\)](#);*

RICHIAMATA, altresì, la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare i commi dell'articolo unico della L. 296/2006 (finanziaria 2007) così come modificati o introdotti, da ultimo, dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi

contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) (abrogato) dall'art. 16 comma 1 D.L. 24/06/2016, n. 113 Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*articolo 76, comma 4, prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché è fatto divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*);

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vale a dire il triennio 2011-2013 vd delibera della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie n. 27/SEZAUT/2015);

DATO ATTO che:

- per quanto sopra precisato, la spesa sostenuta per le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile nel corso dell'anno 2009, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, è pari ad € **90.814,00**, somma interamente disponibile per il Comune di Fossacesia sia perché le assunzioni programmate sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale sia perché il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni
- le assunzioni di cui al presente provvedimento comportano una spesa presunta di € 30.000,00 che si somma alla spesa di € 15.000,00 già sostenuta per la proroga dal 01/01/2018 al 30/06/2018 di un agente di polizia municipale assunto per esigenze eccezionali dal 01/04/2017 fino al 31/12/2017;

DATO ATTO altresì che:

- il valore delle spese di personale degli anni 2011, 2012 e 2013 – dati a consuntivo, dedotti dai rendiconti dei rispettivi esercizi finanziari approvati, rideterminato ex art.1 – in specie comma 557 quater - della legge finanziaria 2007, n.296/2006 e ss.mm.ii., ammonta a € 2.744.612,00

costituiti da: € 963.709,00 ANNO 2011 + € 888.353,00 ANNO 2012 + € 892.550,00 –ANNO 2013-- conseguentemente, il valore medio del triennio precedente all'anno 2014 della spesa di personale del Comune di Fossacesia risulta pari a €914.870,67;

- la spesa di personale degli anni 2018, 2019, 2020 è contenuta, nel bilancio finanziario 2018/2020 nel sopra riportato limite di spesa del valore medio del triennio 2011/2013 ed è stata contenuta in tale tetto nell'anno 2017, giusto attestato del Responsabile del Settore Finanza e Contabilità in data 22/05/2018;
- è stato rispettato nell'anno 2017 il pareggio di bilancio, giusta certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine del 31/03/2018;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 81/2015 che stabilisce che il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- il nuovo CCNL siglato in data 21 maggio 2018 con decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla stipulazione che, all'art. 50 comma 4 dispone:” 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono (...):

e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

DATO ATTO che sussistono per questo Ente tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente in materia di assunzioni che, oltre quelle sopra meglio precisate, sono riepilogate nelle deliberazioni della Giunta comunale nn. 181/2017 e n. 63 del 26/04/2018 già richiamate e a cui si rinvia;

RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione di n. 3 agenti di polizia municipale a far data dal 01/06/2018 al 30/06/2018 e, per l'effetto, di attingere, secondo l'ordine di merito, dalla graduatoria finale del concorso pubblico, indetto con determinazione n. 44/S del 14/03/2016, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 4 agenti di polizia locale - Categoria C - Posizione Economica C1, approvata con determinazione n. 99 del 15/06/2016;

PRESO ATTO della disponibilità all'instaurazione del rapporto di lavoro con il Comune di Fossacesia espressa dai Sigg.:

- DE LUCIA Emanuele nato a Napoli il 15/07/1983 e ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 559;
- DEL BORRELLO Maria Valentina nata a Lanciano il 15/09/1986 e residente a Vasto in Via Pitagora n. 32;
- LA PIETRA Leonardo nato a San Severo 06/09/1968 e ivi residente in Via Concetta Masselli 69;

DATO ATTO che nessuno degli idonei assumendi ha precedentemente sottoscritto un contratto di lavoro con il Comune di Fossacesia ;

DATO ATTO che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 in data 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge n. 1 del 11/01/2018 con cui è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018, relativamente all'assegnazione delle risorse rimandando successivamente l'assegnazione degli obiettivi, delle risorse umane e strumenti; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 218 del 24/12/2015 e ss.mm.ii.;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali;

DETERMINA

- A. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B. di assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato a far data dal 01/06/2018 fino al 30/09/2018 con la qualifica di Istruttore di Vigilanza–Agente di P.M.” cat. C :
 - DE LUCIA Emanuele nato a Napoli il 15/07/1983 e ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 559;
 - DEL BORRELLO Maria Valentina nata a Lanciano il 15/09/1986 e residente a Vasto in Via Pitagora n. 32;
 - LA PIETRA Leonardo nato a San Severo 06/09/1968 e ivi residente in Via Concetta Masselli 69;
- C. di dare atto che per l'assunzione si attinge, secondo l'ordine di merito, dalla graduatoria del concorso pubblico, indetto con determinazione n. 44/S del 14/03/2016, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 4 agenti di polizia locale - Categoria C - Posizione Economica C1 e approvata con determinazione n. 99 del 15/06/2016,;
- D. di dare atto che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal/dall'interessato/a, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è quello del Comparto “Regioni e AA.LL.”;
- E. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Finanza e contabilità per l'assunzione dell' impegno di spesa per le relative competenze economiche e per gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro sugli appositi interventi del bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
- F. di provvedere alla pubblicazione del presente atto in apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- G. di provvedere a comunicare le predette assunzioni al competente Centro per l'Impiego mediante invio telematico ;
- H. G. di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmela Cericola..

Il Responsabile del Settore I

Dott.ssa Carmela Cericola

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Fossacesia, 30/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERICOLA CARMELA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Fossacesia, 30/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

DI GIUSEPPE MARIAROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 22/06/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

BLANDINI GIACOMO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Fossacesia . La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.